

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DELLA SOCIETÀ MOBILE PROJECT S.R.L. NELLA ALFACOD S.R.L.
REDATTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2051- TER E SEGUENTI

In applicazione degli artt. e 2501-*ter* e 2505 del codice civile, gli organi amministrativi di Mobile Project s.r.l. e Alfacod s.r.l. hanno redatto il presente progetto di fusione per incorporazione (di seguito la “**Fusione**”) della società Mobile Project s.r.l. (“**Incorporanda**”) nella società Alfacod s.r.l. (“**Incorporante**”).

Mobile Project s.r.l. e Alfacod s.r.l. sono interamente e direttamente controllate, da Finlogic s.p.a., P.IVA 02379641208, con sede in Bollate alla via Galileo Ferraris, n. 125 – 20021 (“**Finlogic**”), la quale detiene il 100% delle quote di capitali e relativi diritti di voto, come meglio *infra* precisato. Trattasi di un caso particolare di fusione semplificata tra “società” aventi lo stesso unico socio, con le medesime quote e i medesimi diritti, cioè la società Finlogic s.p.a.

La fattispecie viene assimilata al caso di “incorporazione di società interamente possedute” ed è quindi applicabile la procedura di fusione semplificata prevista dall'art. 2505 c.c.

Non trovano quindi applicazione le disposizioni di cui all'art. 2501 *ter*; comma 1, numeri 3), 4) e 5), c.c.:

- “3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro.
- 4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante.
- 5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili”.

Conseguentemente non è stato necessario determinare (i) il rapporto di cambio delle quote e l'eventuale conguaglio in denaro; (ii) le modalità di assegnazione delle quote dell'incorporante; (iii) la data dalla quale le quote partecipano agli utili. Per previsione normativa, non sono state inoltre predisposte, la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501 *quinques* del c.c., nella quale devono essere indicati in particolare, i criteri di determinazione del rapporto di cambio e la relazione degli esperti di cui all'art. 2501 *sexies* nella quale viene valutata la congruità dello stesso.

Alla fusione non partecipano società con capitale rappresentato da azioni.

Avendo il socio unico, come in seguito meglio precisato, rinunciato alla redazione delle situazioni patrimoniali delle due società coinvolte, i rispettivi organi amministrativi danno atto che entrambe le società partecipanti non presentano perdite e che alla data del 31.12.2021:

- il netto patrimoniale della Incorporanda Mobile Project s.r.l. ammonta ad Euro 220.256
- il netto patrimoniale della Incorporante Alfacod s.r.l. ammonta ad Euro 3.410.740.

Saranno effettuate, ove dovute, le comunicazioni sindacali di legge.

L'operazione di fusione per incorporazione proposta assolve pertanto, all'esigenza di razionalizzazione delle partecipazioni manifestata dalla capogruppo controllante e dai motivi sotto indicati nella apposita sezione.

La fusione comporta di fatto l'estinzione della società incorporata o meglio, la perdita di individualità della società incorporata, con il trasferimento dell'intero patrimonio della incorporata nella società incorporante.

Trattandosi di società interamente possedute da un unico socio la fusione sarà effettuata senza concambio e senza aumento di capitale della società incorporante:

- il patrimonio netto contabile trasferito dalla incorporata alla incorporante sarà imputato ad una apposita riserva del patrimonio netto della incorporante fermo restando la eventuale ricostituzione di apposite riserve per continuità fiscale; pertanto, l'operazione così ipotizzata non presenta alcun aspetto negativo, né crea pregiudizio al socio delle società interessate.

Dalla fusione, oggetto del presente progetto, derivano anche sostanziali benefici economici, amministrativi e finanziari per le società partecipanti, tra i quali:

- la neutralità fiscale dell'operazione;
- la riduzione dei costi amministrativi, gestionali e organizzativi, attraverso la concentrazione delle relative funzioni;
- la semplificazione della struttura e la razionalizzazione delle risorse.

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (ART. 2501 - *TER*, PRIMO COMMA, N. 1 E 2505 C.C.)

Società Incorporante

Alfacod s.r.l., P. I.V.A. 03585880374, (di seguito anche "**Incorporante**"), con sede in San Lazzaro di Savena (BO), alla via Cicogna, n. 83 – 40068, capitale sociale pari ad euro 51.480,00 (cinquantunomilaquattrocentottanta/00), interamente versato, suddiviso in n. 51.480,00 quote nominali, società controllata da Finlogic, che attualmente detiene l'intero capitale sociale.

La società è stata costituita con atto del 24 aprile 1986, a rogito del notaio dott. Giovanni De Socio e svolge l'attività di commercializzazione di etichette, stampanti, *hardware* di terze parti oltre alla fornitura di servizi con particolare riferimento alle consulenze tecnico applicative nel campo dell'identificazione automatica.

La stessa risulterà essere l'unica entità giuridica esistente dopo l'esecuzione dell'operazione di fusione di cui all'oggetto del presente progetto.

Società Incorporanda

Mobile Project s.r.l. P.I.V.A. 03566180968, con sede in Monza, (MB), alla via Gramsci, n. 10 - 20900, capitale sociale pari ad euro 20.000,00 (ventimila/00), interamente versato, società controllata da Finlogic, che attualmente detiene l'intero capitale sociale. La società è stata costituita il 21 maggio 2002 e si occupa dello sviluppo di *software* in conto proprio e o per conto di terzi, prestazioni di servizi connessi alla installazione ed assistenza dei prodotti *software*

2. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE (ART. 2501 - *TER*, PRIMO COMMA, N. 2 C.C.)

Lo statuto sociale della società Incorporante, qui allegato sub A, non subirà modificazioni derivanti dalla fusione; in particolare si evidenzia che l'oggetto sociale della società Incorporante già ricomprende l'area di attività della società Incorporanda.

Saranno, inoltre, consentite eventuali modifiche da parte dell'Assemblea dell'incorporante non direttamente funzionali all'operazione di fusione e comunque non incidenti sui diritti dei soci e dei terzi.

3. MODALITÀ DI FUSIONE

Poiché la società Incorporante e quella Incorporanda, pur non avendo vincolo di partecipazione diretta, sono controllate al 100% dalla società Finlogic, la fusione sarà realizzata applicando la disciplina semplificata prevista ai sensi dall'art. 2505 del codice civile.

4. RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI (ARTT. 2501-*TER*, PRIMO COMMA, N. 3 E 2505, C.C.)

Considerato che le due Società partecipanti alla fusione sono entrambe possedute al 100% dalla società Finlogic s.p.a., la fattispecie viene assimilata al caso di "incorporazione di società interamente possedute" ed è quindi applicabile la procedura di fusione semplificata prevista dall'art. 2505 c.c. per la quale non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 2501 *ter*, comma 1, numero 3), c.c.: "*3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro*"

5. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLA QUOTA DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE (ARTT.2501-*TER*, PRIMO COMMA, N. 4 E 2505, C.C.) E DATA DALLA QUALE PARTECIPANO AGLI UTILI LA PREDETTA QUOTA (ARTT.2501-*TER*, PRIMO COMMA, N. 5, E 2505, C.C.)

Per la medesima ragione di cui al precedente paragrafo non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 2501 *ter*, comma 1, numero 4), c.c.: "*4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante.*" e "*la data dalla quale*

tali azioni o quote partecipano agli utili". Le quote della società incorporante rimarranno interamente di proprietà dell'attuale unico socio, senza alcuna diversa assegnazione e l'attuale socio unico sarà quindi il solo a partecipare agli utili dell'incorporante. Le suddette informazioni non vengono pertanto fornite.

6. EFFETTI DELLA FUSIONE (ARTT. 2504-*BIS* E 2501-*TER*, PRIMO COMMA, N. 6 C.C.)

Gli effetti della fusione ai sensi dell'art. 2504 *bis*, comma 2, c.c., decorreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese di competenza ovvero da altra data successiva eventualmente stabilita nell'atto di fusione.

Conseguentemente, a decorrere dalla data di perfezionamento dell'operazione di fusione, l'Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici della società Incorporanda, assumendone diritti e obblighi anteriori alla fusione.

Per effetto della progettata fusione, l'Incorporante aggregerà l'attivo e il passivo della Incorporanda ai propri.

Ai soli fini contabili e fiscali (ai sensi dell'art. 2504-*bis*, comma 3, del codice civile e dell'art. 172, comma 9, del T.U.I.R.), le operazioni della società Incorporanda saranno imputate retroattivamente al bilancio della società Incorporante, con decorrenza dalla data del primo giorno dell'esercizio in corso (primo gennaio) in cui la fusione avrà effetto.

7. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI (ART. 2501 *TER*, PRIMO COMMA, N. 7 C.C.)

Non esistono categorie particolari di soci o possessori di titoli diversi dalle quote di partecipazione cui sia riservato un trattamento particolare o privilegiato nell'ambito della fusione in esame.

8. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (ART. 2501- *TER*, PRIMO COMMA, N. 8 C.C.)

Non sono previsti vantaggi a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione. La fusione determina la cessazione della società Mobile Project s.r.l. incorporata e, quindi, la decadenza dell'organo amministrativo e l'assunzione di tutti i diritti e gli obblighi dalla società Mobile Project s.r.l. alla società Alfacod s.r.l. incorporante, con prosecuzione in capo a quest'ultima di tutti i rapporti anteriori alla fusione.

9. OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI (ART. 2503 BIS, SECONDO COMMA C.C.)

Si dà atto che la società Incorporante non ha emesso obbligazioni convertibili in azioni anche conformemente a quanto statuito dall'art 2468 del codice civile.

10. MOTIVAZIONE DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE

La qui prospettata fusione per incorporazione di Mobile Project s.r.l. in Alfacod s.r.l. si colloca nell'ambito di un processo di razionalizzazione, semplificazione e riorganizzazione della struttura amministrativa e commerciale del Gruppo Finlogic s.p.a. in un'ottica di riduzione dei costi operativi e gestionali attraverso una strategia di mercato e di economie di scala nonché di sinergie fra le risorse.

11. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE (ART. 2505, SECONDO COMMA, C.C.)

L'approvazione dell'operazione di fusione verrà deliberata dalla assemblea dei soci conformemente a quanto disposto dallo statuto delle società coinvolte.

12. PERSONALE

A seguito della fusione per incorporazione il rapporto di lavoro del personale dipendente in forza alla società Mobile Project s.r.l. proseguirà, senza soluzione di continuità, con Alfacod s.r.l. Ai dipendenti di Mobile Project s.r.l. saranno garantite le retribuzioni e le altre condizioni contrattuali in atto al passaggio.

13. ALTRE INFORMAZIONI

Ai sensi degli artt. 2501 *ter*, comma 4, e 2501 *septies* c.c. è stata esercitata l'opzione di rinuncia al termine di 30 giorni tra la data di pubblicazione del progetto di fusione e dei bilanci degli ultimi tre esercizi e la data per la decisione in ordine alla fusione stessa. Ai sensi dell'art. 2501 *quater*, ultimo comma, c.c. è stata esercitata l'opzione di rinuncia alla predisposizione della situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione. Trattandosi di procedura di fusione semplificata *ex art. 2505* c.c., non è stata predisposta la “*relazione dell'organo amministrativo*” *ex art. 2501 quinquies* c.c. e la “*relazione degli esperti*”, di cui al successivo art. 2501 *sexies* c.c.

La documentazione richiesta dall'articolo 2501-*septies* del codice civile sarà depositata presso la sede sociale nei termini di legge e resterà depositata fino a che l'organo competente non abbia deliberato in merito alla fusione.

Sono fatte salve, infine le modifiche, variazioni, integrazioni e aggiornamenti, anche numerici, apportati nei limiti di cui all'art. 2502, comma 2, del codice civile, al presente progetto di fusione, così come dello statuto dell'Incorporante qui allegato, ovvero eventualmente richiesti dall'Autorità Pubblica ovvero in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese, ovvero connessi e/o conseguenti alle operazioni previste nel presente Progetto.

Bologna, Monza 23/12/2022

ALLEGATI

Allegato "A" - Statuto della Società Incorporante Alfacod s.r.l.

Allegato "B" – Bilanci al 31/12/2021 delle società partecipanti alla fusione

I CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE

Società Incorporante

Per il Consiglio di amministrazione

Alfacod s.r.l.

Il Presidente

dott. Giorgio Solferini

Società Incorporanda

Per il Consiglio di amministrazione

Mobile Project s.r.l.

Il Presidente

sig. Marco Cuffaro